

Statuto
Unione di Comuni
Lombarda
ASTA DEL SERIO

Comuni di

Piario
Villa D'Ogna

Approvato con deliberazione del C.C. di Ardesio n. 11 del 16/04/2014, deliberazione del C.C. di Oltressenda Alta n. 7 del 24/04/2014, deliberazione del C.C. di Piario n.10 del 08/04/2014 e deliberazione del C.C. di Villa d'Ogna n. 9 del 15/04/2014.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.8 del 10/12/2014.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.14 del 19/11/2016.

Sommario

TITOLO I	ELEMENTI COSTITUTIVI	4
Articolo 1	– principi fondamentali	5
Articolo 2	– finalità dell’Unione	5
Articolo 3	– obiettivi programmatici	6
Articolo 4	– principi e criteri generali d’azione	7
Articolo 5	- Funzioni e Servizi	7
Articolo 6	– procedimento per il trasferimento delle competenze	8
Articolo 7	– scioglimento dell’Unione e recesso	9
Articolo 8	– sede dell’Unione, stemma e gonfalone	10
TITOLO II	ORDINAMENTO STRUTTURALE	12
Articolo 9	– Organi dell’Unione	12
Articolo 10	–Assemblea dell’Unione	12
Articolo 11	– competenze dell’Assemblea dell’Unione	13
Articolo 12	– funzionamento dell’Assemblea	14
Articolo 13	- Presidente e giunta dell’Unione	14
Articolo 14	- Competenza del Presidente	15
Articolo 15	- Competenza della giunta	16
Articolo 16	- Decadenza e revoca del Presidente E DELLA GIUNTA	17
Articolo 17	- Incompatibilità per i componenti degli organi dell’unione	17
Articolo 18	- Divieto di incarichi e consulenze	18
Articolo 19	- Permessi ed indennità	18
Articolo 20	– Regolamenti	18
Articolo 21	- Controllo sugli atti dell’Unione	18

TITOLO III	PARTECIPAZIONE	19
	Articolo 22 - Criteri generali	20
	Articolo 23 - Consultazioni	20
	Articolo 24 - Istanze, osservazioni, proposte	20
	Articolo 25 - Referendum consultivo	21
TITOLO IV	FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	23
	Articolo 26 - Rapporto con i comuni componenti l'Unione	24
	Articolo 27 – Convenzioni	24
	Articolo 28 - Accordi di programma	24
TITOLO V	UFFICI E PERSONALE	26
	Articolo 29 - Organizzazione degli uffici e del personale	27
	Articolo 30 - Personale dell'Unione	27
	Articolo 31 - Stato giuridico e trattamento economico del personale	28
	Articolo 31 bis - Segretario dell'Unione	28
TITOLO VI	ORDINAMENTO FINANZIARIO	29
	Articolo 32 – Ordinamento	30
	Articolo 33 - Risorse finanziarie	30
	Articolo 34 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione	30
	Articolo 35 - Attività finanziaria	31
	Articolo 36 – Bilancio	31
	Articolo 37 - Rendiconto	32
	Articolo 38 - Controllo interno	32
	Articolo 39 - Revisione economico-finanziaria.....	32
	Articolo 40 - Controllo di gestione e valutazione della performance	33
	Articolo 41 – Tesoreria	33
	Articolo 42 - Economato	33



TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO – in seguito chiamata "Unione" – è costituita volontariamente, ai sensi art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della Legge Regionale 19/2008, dai Comuni di Piario e Villa D'Ogna e da quelli che dovessero successivamente aderirvi.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Bergamo ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo articolo 5.
3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all'atto costitutivo, dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione
4. Il territorio dell'Unione è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Piario e Villa D'Ogna e da quello dei Comuni che dovessero successivamente aderire all'Unione.
5. L'adesione di altri Comuni è subordinata all'assenso dei Comuni che già costituiscono l'Unione.
6. L'Unione possiede potestà statutaria e regolamentare che esercita nel rispetto della normativa vigente.
7. L'Unione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELL'UNIONE

1. L'Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
2. I Comuni che compongono l'Unione riconoscono come valore la storia, la vocazione e il destino comune del territorio e ne perseguono l'unità amministrativa nelle forme dell'Unione e/o della fusione. L'Unione promuove la più alta integrazione dell'organizzazione e dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono al fine di migliorarne l'adeguatezza, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, nell'interesse dei cittadini che vi risiedono. L'Unione sostiene i processi di fusione fra tutti o una parte dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel

suo territorio.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione e lo Stato sono informati a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
6. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni e servizi di cui all'articolo 5.
7. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione dei Consigli comunali. La conseguente deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione è approvata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 3 – OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;
 - b. promuovere l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - c. valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le loro tradizioni culturali;
 - d. favorire la qualità della vita della propria popolazione, la tutela e l'esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - e. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - f. favorire l'integrazione fra i territori;
 - g. esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione dei Comuni;
 - h. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - i. conseguire il maggiore e più efficace livello di integrazione ed unitarietà amministrativa possibile tra i Comuni costituenti, attraverso l'attivazione progressiva della gestione associata della generalità delle funzioni e servizi comunali e la massima integrazione dell'organizzazione amministrativa, anche nella forma della fusione.

ARTICOLO 4 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI D’AZIONE

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l’Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l’attività amministrativa.
2. L’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

ARTICOLO 5 - FUNZIONI E SERVIZI

1. Ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto deliberato dai comuni costituenti l’Unione, sono trasferite all’Unione con la procedura di cui all’articolo 6 le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
 - a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;

I-bis) servizi in materia statistica.

2. L'Unione, in riferimento all'articolo 18 della L.R. 19/2008 e a quanto stabilito dal comma 1, esercita comunque in forma associata, per tutti i comuni che le compongono, tutti i seguenti servizi:
 - a) sistemi informativi;
 - b) ufficio tecnico;
 - c) gestione economico-finanziaria;
 - d) gestione tributi;
 - e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;
 - f) organizzazione e personale;
 - g) polizia locale;
 - h) servizi socio assistenziali.
3. Nel caso di conferimento all'Unione della funzione di Protezione civile, all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani d'emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge n. 225/1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225/1992.
4. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi che devono essere gestite in forma associata sia in forza di disposizioni normative e regolamentari sia di scelte operate dagli organi comunali competenti.
5. Le seguenti attività sono svolte dall'Unione in forma associata anche per i Comuni che la costituiscono, con le seguenti modalità:
 - a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono.

ARTICOLO 6 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà mediante una deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Unione e dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. La deliberazione dei Consigli comunali di trasferimento delle competenze all'Unione contiene l'individuazione dei beni mobili e immobili e del personale che s'intendono attribuire

all'Unione per l'esercizio associato della funzione.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutti i poteri, facoltà, diritti e oneri comunque denominati, occorrenti al suo pieno esercizio.

ARTICOLO 7 – SCIoglimento DELL'Unione E RECESSO

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni non determina lo scioglimento dell'Unione stessa, ove ne rimangano parte almeno due Comuni.
3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai consigli dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi: Le giunte provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilanci, in base alla normativa vigente.
5. In caso di scioglimento dell'Unione il personale comunale trasferito all'Unione viene trasferito al Comune di provenienza. L'Unione può assumere personale in sostituzione di personale trasferito, o su richiesta del singolo Comune, o altro personale, previa determinazione del proprio fabbisogno, nel rispetto della normativa vigente, indicando in tale atto il Comune al quale, in caso di scioglimento o di recesso dall'Unione tale personale è trasferito. In caso di scioglimento dell'Unione al singolo Comune viene trasferito il personale dell'Unione che proveniva da tale Comune, oltre al personale dell'Unione assunto in sostituzione di personale trasferito, o assunto su richiesta del singolo Comune, nonché l'ulteriore personale per il quale è stato prevista, in sede di programmazione dell'assunzione, l'attribuzione al singolo comune. Al momento del recesso dall'Unione, al comune recedente viene trasferito il personale dell'Unione che proveniva da tale Comune, oltre il personale dell'Unione assunto in sostituzione di personale trasferito, o assunto su richiesta di tale comune, nonché l'ulteriore personale per il quale è stato prevista, in sede di programmazione dell'assunzione, l'attribuzione a tale comune.
6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che compongono l'Unione, il nuovo Comune subentra ad essi in ogni rapporto attivo o passivo con l'Unione nella gestione dei rapporti che a essa fanno riferimento.
7. Ogni Comune partecipante all'Unione, in base alla normativa regionale vigente, può recedere dalla stessa, non prima di dieci anni dalla sua adesione, con delibera consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

8. Prima di tale termine di cui al comma precedente il recesso potrà avere luogo solo se approvato con decisione a maggioranza anche dall'Assemblea dell'Unione.
9. Decorso il termine previsto al comma 7, il Comune recedente deve dare comunicazione della propria deliberazione volta al recesso entro il mese di giugno all'Unione, che sottopone all'Assemblea la presa d'atto del recesso. Il recesso è efficace a decorrere dalla data più utile deliberata dall'Assemblea dell'Unione, e comunque non oltre il 1 gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
10. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
11. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
12. Anteriormente all'assunzione della deliberazione di recesso il Sindaco del Comune recedente comunica tale proposito alla Giunta dell'Unione al fine di definire le modalità di retrocessione di funzioni e servizi trasferiti, in ogni caso nel rispetto degli obblighi di cui al presente statuto.
13. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vicepresidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'esperto di diritto amministrativo, si procederà con la consultazione del Prefetto di Bergamo.

ARTICOLO 8 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è individuata in Largo Europa n. 39, 24020, Villa d'Ogna (BG). I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.
4. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali.
5. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
6. L'Unione utilizza il proprio sito istituzionale per la pubblicazione degli atti o degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.



TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente

2. Tutte le cariche dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 10 –ASSEMBLEA DELL'UNIONE

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni che la compongono.
3. Il Consiglio comunale di ciascun comune che compone l'Unione provvede a designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, scegliendoli fra i componenti dei Consigli dei Comuni dell'Unione.
4. Spettano alla maggioranza consiliare di ogni Comune tre rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il Sindaco; spetta alla minoranza consiliare un rappresentante.
5. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa comunque tre rappresentanti.
6. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro sessanta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale. Decorso tale termine di sessanta giorni, l'Assemblea può comunque essere convocata quando sia stata designata, da parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
7. L'Assemblea dell'Unione viene integrata da nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
8. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente dell'Assemblea dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'unione sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
11. Il Sindaco di un Comune aderente all'Unione può delegare un proprio assessore a partecipare alle sedute dell'assemblea.

ARTICOLO 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

1. All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, in relazione alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 5, adottando tutti gli atti previsti dalla legge. L'Assemblea, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a. la convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;
 - b. i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d. le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - g. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - h. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario di altri funzionari;
 - i. gli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
 - j. l'affidamento dell'esercizio di funzioni amministrative a proprie società di capitali o a terzi;
 - k. la partecipazione dell'Unione come fondatore o associato a fondazioni e associazioni nonché a consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta e comunque entro 60 gg., a pena di decadenza.
3. L'Assemblea dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza.

4. L'Assemblea, nell'adottare il bilancio di previsione approva le linee programmatiche presentate dal Presidente, sentita la Giunta, e nell'adottare il conto consuntivo ne verifica l'attuazione.

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di tanti consiglieri che possano esprimere almeno un terzo dei voti.
2. L'Assemblea dell'Unione è presieduta da un Presidente eletto nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti assegnati. In caso di mancata elezione del Presidente dell'Assemblea dell'Unione tale ruolo sarà ricoperto dal Presidente dell'Unione.
3. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.
4. La prima seduta dell'Assemblea dell'Unione viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età, entro trenta giorni dalla data del ricevimento di tutte le nomine delle componenti e dei componenti.
5. **In seno all'Assemblea dell'Unione i consiglieri assegnati (incluso il Sindaco) di ciascun Comune esprimono il loro voto secondo i seguenti criteri di ponderazione: il voto di ciascun consigliere del Comune di Villa D'Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2.**
6. Le modifiche statutarie si determinano a con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta dell'Unione è composta da un numero di componenti compreso il Presidente e gli assessori non superiore a quello dei Comuni aderenti. In ogni caso ciascun comune non potrà avere più di un rappresentante all'interno della Giunta dell'Unione.
2. Possono essere eletti Assessori dell'Unione esclusivamente coloro che rivestono la qualifica di Sindaco o Assessore in un Comune dell'Unione. Il Presidente è scelto tra i

Sindaci dei Comuni associati

3. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori vengono eletti dall'Assemblea nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti e previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei componenti complessivo della Giunta.
4. Il mandato di Presidente ha durata di un anno. Per favorire l'alternanza dei Sindaci alla carica di Presidente, nessuna Sindaco potrà ricoprire la carica di Presidente per due mandati consecutivi, salva l'ipotesi di rinuncia a tale carica da parte di tutti gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l'unione.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, su liste comprendenti l'indicazione di Presidente e Assessori e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un assessore, o di nomina di un nuovo assessore, provvede il Presidente, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea entro 60 giorni dal provvedimento presidenziale. La mancata approvazione comporta la decadenza dell'assessore.
7. Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la maggioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute; qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente quarto comma, l'assemblea è sciolta.
8. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento dell'Assemblea per l'impossibilità di eleggere il Presidente e la Giunta dell'Unione, ciascun Comune provvede a designare nuovamente la propria rappresentanza entro il termine di cui all'art. 10, comma 6, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta dell'Assemblea dell'Unione.
9. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Presidente, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
10. I Sindaci dei Comuni che non sono stati eletti nella Giunta possono partecipare alle sedute della stessa come invitati permanenti, senza diritto di voto.
11. Il Presidente individua con decreto uno degli assessori come Vicepresidente, che lo sostituisce in caso assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente svolge le relative funzioni il componente più anziano della Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 14 - COMPETENZA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività della Giunta e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli dell'apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega ai membri della Giunta, per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il Presidente nomina il Vicepresidente, scegliendolo fra i membri della Giunta.
7. Il Presidente dell'Unione:
 - a. nomina e designa, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, e revoca i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - b. nomina, i responsabili di Unità organizzativa di massimo livello nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, per quanto attiene alla durata degli incarichi;
 - c. nomina i responsabili anticorruzione e per la trasparenza;
 - d. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - e. promuove direttamente o avvalendosi dei funzionari dell'Unione, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Unione;
 - f. compie gli atti conservativi dei diritti dell'Unione;
 - g. svolge le funzioni del Sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 sul territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della Polizia locale;
 - h. esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua competenza in base alle disposizioni normative e statutarie vigenti.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente regolamento, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
4. La Giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel

rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

5. La Giunta dell'Unione dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che riguardino beni mobili.
6. La Giunta dell'Unione autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
7. Con deliberazione della Giunta dell'Unione possono essere costituite, anche per periodi determinati, Consulte tematiche, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di governo dell'Unione.

ARTICOLO 16 - DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Le dimissioni del Presidente, ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da tutti gli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un Assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
7. Il Presidente e gli Assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione si applicano le disposizioni vigenti per gli organi dei Comuni o, ove previste, quelle specifiche per le Unioni.
2. In mancanza dell'esercizio di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Presidente, ai membri della Giunta e ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

ARTICOLO 19 - PERMESSI ED INDENNITÀ

1. Al Presidente, ai membri della Giunta e ai consiglieri dell'Unione si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. 267/00 in tema di indennità e permessi, coordinate con la vigente normativa regionale.

ARTICOLO 20 – REGOLAMENTI

1. L'Unione disciplina con propri regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, le funzioni, i servizi e le attività di propria competenza.
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo dell'Unione e dei comuni facenti parte dell'Unione per quindici giorni.

ARTICOLO 21 - CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'UNIONE

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.



TITOLO III PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 22 - CRITERI GENERALI

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

ARTICOLO 23 - CONSULTAZIONI

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Presidente può convocare e presiede la riunione dell'Assemblea dei Consigli Comunali dell'Unione, alla quale sono invitati tutti i consiglieri comunali dei Comuni dell'Unione.

ARTICOLO 24 - ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito, di norma, entro il termine di novanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

ARTICOLO 25 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a. l'Assemblea dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei voti assegnati;
 - b. la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - c. il venticinque per cento, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza voti assegnati; qualora il referendum sia richiesto dall'Assemblea dell'Unione e dai consigli comunali, il giudizio di ammissibilità verrà espresso da un'apposita commissione.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nei Comuni costituenti l'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, l'Assemblea può deliberare i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei voti assegnati.



TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ARTICOLO 26 - RAPPORTO CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate sia dalla Giunta che dell'Assemblea, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.
2. L'Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27 – CONVENZIONI

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni, altre Unioni ed enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei voti assegnati, nella quale devono essere indicati:
 - a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b. i fini e la durata della convenzione;
 - c. le modalità di finanziamento;
 - d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

ARTICOLO 28 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma e tutti gli altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a. tempi previsti;
 - b. modalità di finanziamento;
 - c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.



TITOLO V UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 29 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 comma 5 del presente Statuto, e disciplina con appositi regolamenti:
 - a. la dotazione organica del personale;
 - b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

ARTICOLO 30 - PERSONALE DELL'UNIONE

1. L'Unione può assumere personale proprio e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni e di miglior funzionamento dei servizi nell'interesse dei cittadini e delle comunità.
3. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni e il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

ARTICOLO 31 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

ARTICOLO 31 BIS - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Presidente nomina un Segretario, scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione stessa, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La durata dell'incarico del Segretario è pari alla durata del mandato del Presidente dell'Unione.



TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 32 – ORDINAMENTO

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 33 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e dall'art.18 comma 14 Legge Regionale 19/2008.

ARTICOLO 33 - RISORSE FINANZIARIE

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. contributi erogati dallo Stato;
 - b. contributi erogati dalla regione;
 - c. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - d. trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - e. diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi;
 - f. introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - g. altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare, le tariffe, adeguandole per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

ARTICOLO 34 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

1. L'Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa ed introita trasferimenti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i provvedimenti di bilancio.

ARTICOLO 35 - ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 D.Lgs. 267/2000.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ARTICOLO 36 – BILANCIO

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia dal momento della costituzione dell'Unione e termina il 31 dicembre di tale anno.
3. Il bilancio di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura di programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. Al bilancio annuale sono allegati:
 - a. la relazione previsionale e programmatica;
 - b. il bilancio pluriennale;
 - c. tutti i documenti previsti dall'articolo 172 D.Lgs. 267/2000;
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

ARTICOLO 37 - RENDICONTO

1. I fatti gestionali e il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto patrimoniale; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 e successive modificazioni.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 D.Lgs. 267/2000:
 - a. la relazione illustrativa della Giunta che, ai sensi dell'art. 231 D.Lgs. 267/2000 esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b. la relazione del Revisore del conto, ai sensi dell'art. 227 c. 4 lett. b) D.Lgs. 267/2000
 - c. l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 38 - CONTROLLO INTERNO

1. È facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

ARTICOLO 39 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il

- controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. Le funzioni dell'organo di revisione sono svolte da un unico revisore

ARTICOLO 40 - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Le funzioni di competenza dell'organo indipendente di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione.

ARTICOLO 41 – TESORERIA

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ARTICOLO 42 - ECONOMATO

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000.